



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**ESENZIONE IMU E ALLOGGI SOCIALI: DECISIVA LA DESTINAZIONE E LA FUNZIONE**

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Potenza - Sezione 2,  
Sentenza del 10.03.2026 pubb il 18/3/2026, n. 141

**Composizione**

Pres. M. Leone, rel .A. Murano

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,  
REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA  
TRIBUTARIA DEL 1972

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI  
LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972  
- Esenzione IMU - Alloggio sociale - Parametri previsti dal d.m. del  
22/4/2008 - Finalità.

**Massima**

In materia di IMU, l'esenzione prevista per gli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica si applica alle unità immobiliari qualificabili come "alloggi sociali", purché destinate ad uso abitativo e oggetto di locazione permanente, in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, essendo tali immobili funzionalmente diretti al perseguimento di finalità pubbliche di riduzione del disagio abitativo a favore di soggetti svantaggiati esclusi dal libero mercato.

**Rif. normativi**

Art. 13, comma 2 lett. B, del d.l. n. 201/2011  
l. n. 214/2011  
Art. 1, comma 707, della l. n. 147/2013  
D.M. min. ITR 22/4/2008

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it*  
*<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**Rif. Giurisprudenziali**

Cass. n. 27025 del 2025 (VEDI)

Cass. n. 4120 del 2025 (VEDI)

Cass. n. 3844 del 2025 (VEDI)

**Anno pubbl.**

2026